## Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva

a) Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;
b) gli Organismi di attestazione SOA;
c) e amministrazioni pubbliche concedenti;
d) le imprese che partecipano alle gare per concessionari ed i gestori di pubblici servizi;
e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

## Come richiedere il DURC

- tramite l'accesso ai portali INAIL (www.inail.it) ed INPS (www.inps.it). L'interrogazione telematica degli archivi INPS, INAIL e Casse Edili – mediante indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare – consente di ottenere, qualora sussista un'irregolarità contributiva, un Documento in formato .pdf non modificabile attestante la regolarità contributiva del soggetto verificato.

## Quando richiedere il DURC

a) per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (Legge Finanziaria 2008);
b) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia;
c) per il rilascio dell'attestazione SOA.

## Requisiti di regolarità

- La verifica della sussistenza di tutti i requisiti **i pagamenti dovuti dall'impresa scadono fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata**, e considerano che se scadono anche il mancato di presentazione delle relative dichiarazioni retributive. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno **scostamento non grave** tra le somme dovute e quelle versate (per o inferiore a € 100,00 comprensivi di eventuali accessori di legge) con riferimento a ciascun tributo e a ciascuno Cassa Edile.

## Assenza di regolarità

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'INPS, l'INAIL e le Casse Edili/Cnce, per posizioni di un'impresa o di soggetto da essa delegato (es. consulente del lavoro) **l'invito a regolarizzare** e, successivamente, **assegnano un termine perentorio** entro il quale l'impresa può regolarizzare la propria posizione **entro un termine non superiore a 15 giorni** dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione.

## Durata del Documento

- **120 giorni** dalla data della richiesta del Documento

## Contenuti

- Esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento che riporta i seguenti contenuti minimi:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica;
- la dichiarazione di regolarità (esito nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile);
- il numero identificativo (protocollo), la data di richiesta e quella di scadenza di validità del Documento;
- la durata (120 giorni dalla data della richiesta).